DISCIPLINA DEGLI ORARI DI LAVORO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI

Art. 6

La durata massima normale di lavoro potra' essere prolungata al di la' dei limiti stabiliti dall'art. 1 nei seguenti casi:

a) allorquando i lavori si effettuano con personale occupato a squadre purche' in media in un periodo di tre o meno di tre settimane il lavoro non superi le otto ore al giorno e le 48 ore settimanali;

b) nelle industrie ad esercizio continuo in cui il lavoro deve essere assicurato per la sua stessa natura mediante squadre successive di operai, a condizione che in media le ore di lavoro non eccedano le 56 ore per settimana;

c) nei lavori preparatori o complementari, che debbono essere necessariamente eseguiti al di la' del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda;

d) nelle occupazioni in cui il lavoro e' specialmente intermittente in quanto richiede una prestazione discontinua o di semplice attesa o di custodia;

e) nei casi nei quali siano riconosciuti inapplicabili i limiti di orario fissati dall'art. 1, purche' il numero medio di ore di lavoro alla settimana in un determinato periodo non superi le 48 ore.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, sentite le Associazioni professionali competenti e udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno emanate apposite tabelle indicanti le industrie, i lavori, le occupazioni e i casi di cui alle lettere b), c), d), e); e saranno determinati nei loro riguardi gli eventuali limiti e le modalita' di ripartizione degli orari.

Inoltre nei casi indicati alla lettera c), la facolta' di derogare alle disposizioni dell'art. 1 deve essere prevista dai contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le Associazioni professionali competenti e depositati e pubblicati a norma di legge.

Versione in vigore dal 20 giugno 1933, non più in vigore dal 10 novembre 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali

Estremi	Legge 16 marzo 1933, n. 527
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-orari-di-lavoro-nelle-aziende-industriali/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it